COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2012 - 35 **Data 23-04-2012**	**OGGETTO:** COMMISSIONI PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO I COMUNI – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ATTIVITÀ E FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE AL COMUNE DI CARINARO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 5 DELLA L.R. N. 9 E S.M.I.

L'anno **duemiladodici** , il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** , alle ore **20:25** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
MASI MARIO	X				
TURCO ANTONIO	X				
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
MORETTI FRANCESCO	X				
MORETTI SEBASTIANO	X				
RAPUANO LEUCIO	X				

	PRESENTI N. 7
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

COMUNE di CARINARO

Proposta di delibera

Oggetto: commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni – richiesta di trasferimento attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile al Comune di Carinaro ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9 e s.m.i.

Su proposta del Sindaco dott. Mario Masi

Premesso:

Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 161 del 04/04/2012 (in B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile 2012), ha emanato le "prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della Legge Regionale 27gennaio 2012, n. 1 - art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata";

Che con nota recepita al protocollo dell'ente in data 17/04/2012 prot. n. 2863, La Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazioni, ha richiesto il perfezionamento della richiesta di trasferimento delle attività e funzioni di che trattasi, a seguito della richiesta di questo ente del 14/02/2012 prot. n. 1216;

Che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";

Che detta legge è stata recentemente integrata emodificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;

Che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l'"Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni" alla legge regionale n. 9 del 1983;

Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, è previsto lettera b. punto 3., di dare atto su conforme deliberazione dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;

Viste le linee guida allegate alla deliberazione n. 161 del 04/04/2012, precisamente "linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta", che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto espressamente che le linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della Legge Regionale n. 9 del 1983, al punto 5. (**Attività e funzioni oggetto del trasferimento**) prevedono in capo all'ente comune di Carinaro espressamente quanto segue:

Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 prescrive:
"Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, – omissis -, fanno specifica richiesta – omissis -. **Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile**".
Per effetto di tale disposizione e di tutto quanto già specificato nei precedenti paragrafi 2, 3 e 4, **sono**, quindi, **trasferibili su richiesta le attività e le funzioni, svolte attualmente dai competenti Settori provinciali del Genio Civile, di seguito elencate:**
1. ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
2. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983),
3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983),
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria –, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983),
5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983),
6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983),
7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983)
8. controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983)
10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983);
Inoltre si precisa che, ai fini dell'efficace ed efficiente applicazione dell'articolo 4-bis in oggetto, sono oggetto di trasferimento le ordinarie attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti da 1 a 10 di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*":
11. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori :
- comunicazioni di dimissionio nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,
- voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato,
12. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
13. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
14. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall'unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,
15. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Preso atto espressamente che, lelinee guida innanzi citate predispongono che la trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, **rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *"per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna"*;**

VISTA
- la legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*, e le successive modifiche e integrazioni,
- in particolare, gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9,
- il *"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"*, Regolamento regionale n. 4 del 2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010 (in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e le successive modifiche e integrazioni,
- **l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "*Modifiche alla legge regionale 9/1983*";**

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012, che ha fornito le *"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata."*,

VERIFICATA, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Carinaro l'adeguatezza funzionale in termini di personale, mezzi e risorse;

VISTI gli atti a corredo della presente deliberazione, (che risultano parte integrante e sostanziale del presente deliberato, precisamente deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, fac-simile di richiesta e linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983), **si richiede il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, al Comune di Carinaro come di seguito elencate**:

- ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
- svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
- rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma1 lettere a) e b) della legge regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983;
- ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con

eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";

- ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

PRESO ATTO:

- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- che il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n.9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori;
- che con dette risorse si provvederà al funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983;

Visto l'art. 183, comma 9del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 285/1990 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012;
Vista la Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 9;
Vista la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. Prendere atto che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania".

2. Prendere atto della deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012, che ha fornito le *"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico in particolare ai comuni.*

3. Visti gli atti a corredo della presente deliberazione, **richiedere il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, al Comune di Carinaro come di seguito elencate**:

- ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
- svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
- rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma1 lettere a) e b) della legge regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983;
- ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";
- ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "*opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*";

- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

4. Prendere atto:

- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- che il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n.9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori;
- che con dette risorse si provvederà al funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

5. Prendere atto che resta in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *"per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna"*.

6. Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Carinaro.

Il Sindaco
Dott. Mario Masi

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal sindaco dott. Mario Masi, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: **commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni – richiesta di trasferimento attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile al Comune di Carinaro ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9 e s.m.i.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**

Parere sfavorevole

Carinaro, lì 23.04.2012

Il Responsabile del Servizio
(**Geom. Donato Ausilio**)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole

X **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 23.04.2012

Il Responsabile del Servizio
(Elena Barbato)

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco MASI MARIO	**F.to Il Segretario Comunale** OLIVADESE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N._____

Carinaro**, lì **00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

|_| Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;
|_| Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/_____ del _____/_____
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
|_| Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota
prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro**, lì **00-00-0000

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,
ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)
Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto 2)
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA